

BOZZE DI STAMPA

6 novembre 2024

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per
l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea
e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei
confronti dello Stato italiano (1287)**

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Sopprimere l'articolo

1.2

FREGOLENT, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive - Procedura di infrazione n. 2020/4118)

1. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere, entro il 31 luglio 2025, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 30 giugno 2025, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresì alle Camere, entro il 30 giugno 2026, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale»;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Disposizioni in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive). - 1. La procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico - ricreative e sportive, di cui all'articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si svolge nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, anche al fine di

agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili.

2. L'ente concedente, anche su istanza di parte, avvia la procedura di affidamento di cui al comma 1 mediante la pubblicazione di un bando di gara, avente i contenuti previsti dal comma 5. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente concedente, e sull'albo pretorio on-line del comune ove è situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, per almeno trenta giorni, nonché, per le concessioni demaniali di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, e per le concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. L'ente concedente avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio. Alla scadenza del titolo concessorio, l'ente concedente non dispone la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio, salvo nel caso in cui abbia già avviato la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 e solo per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione. In sede di prima applicazione del presente decreto, l'ente concedente, con riferimento ai titoli concessori con scadenza ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno 2027.

4. L'ente concedente, al fine di scongiurare le concentrazioni e favorire la concorrenza, può prevedere:

a) limiti al numero delle offerte o delle istanze presentabili dal medesimo aspirante concessionario;

b) meccanismi volti a garantire la contemporaneità delle procedure di assegnazione almeno a livello regionale e, in caso di regioni confinanti, a livello del medesimo ambito territoriale.".

5. Gli atti della procedura di affidamento sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ente concedente con applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nel bando di gara sono indicati:

a) l'oggetto e la finalità della concessione, con specificazione dell'ubicazione, dell'estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento;

b) il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati, nonché gli obblighi di cui al comma 10;

c) la durata della concessione determinata secondo i criteri di cui al comma 6;

d) la misura del canone;

e) il valore dell'indennizzo di cui al comma 10, nonché i termini e le modalità di corresponsione dello stesso;

f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario;

g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

h) i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;

i) le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande;

l) il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilità economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare;

m) le modalità di svolgimento del sopralluogo presso l'area demaniale oggetto di affidamento;

n) le modalità e i termini di svolgimento della procedura di affidamento;

o) i criteri di aggiudicazione;

p) lo schema di disciplina della concessione, contenente le relative condizioni;

q) i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente.

6. La durata della concessione non è inferiore ai cinque anni e non è superiore ai venti anni ed è pari al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario.

7. Ai fini della valutazione delle offerte, l'ente concedente applica anche i seguenti criteri di aggiudicazione, nel rispetto del principio di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità:

a) l'importo offerto rispetto all'importo minimo di cui al comma 5, lettera e);

b) la qualità e le condizioni del servizio offerto agli utenti, anche in relazione al programma di interventi indicati dall'offerente, con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte delle persone con disabilità, nonché l'offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione;

c) la partecipazione di associazioni di promozione sociali e le associazioni culturali che abbiano come finalità prevalente l'assistenza alle perso-

ne con disabilità, agli anziani, alle vittime di reati violenti e di genere e alle persone in condizioni di povertà, nonché alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche;

d) la qualità degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali;

e) l'offerta di servizi integrati che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio;

f) l'incremento e la diversificazione dell'offerta turistico-ricreativa;

g) gli obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale;

h) la partecipazione di consorzi di ripascimento o soggetti che si impegnano a eseguire, a proprie spese ed entro un termine ragionevole, interventi volti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico sulla costa e i fenomeni di erosione;

i) l'impegno ad assumere, in misura prevalente o totalitaria, per le attività oggetto della concessione, personale di età inferiore a trentasei anni;

l) l'esperienza tecnica e professionale dell'offerente in relazione ad attività turistico-ricreative comparabili, anche svolte in regime di concessione;

m) se l'offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare;

n) al fine di garantire la massima partecipazione, il numero delle concessioni di cui è già titolare, in via diretta o indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente;

o) il numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione.

8. L'aggiudicazione della concessione diviene efficace dopo l'esito positivo della verifica da parte dell'ente concedente dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario. L'atto che regola il rapporto concessorio è stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione. Fino alla data di stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

9. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente può ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.

10. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo del valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025. Per gli indennizzi di cui al presente comma, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo di compensazione per i concessionari uscenti», con una dotazione iniziale pari a 300 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate al riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore dei titolari di concessioni il cui rapporto concessorio cessa di avere effetti nell'anno 2024 e che non risultano assegnatari, ad alcun titolo, di altra analoga concessione. Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio. La mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2.

11. All'articolo 03, comma 1, lettera a), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1) sono inserite, in fine, le seguenti parole: "e di pregio naturale e ad alta redditività";

b) al punto 2), primo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "o destinati ad attività sportive, ricreative, sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro".

12. Con il decreto di cui al comma 9 si provvede, altresì, all'aggiornamento dell'entità degli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, lettera b) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché dei canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. In caso di mancata adozione del decreto di cui al primo periodo, gli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, sono aumentati nella misura del 10 per cento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 04 del medesimo decreto-legge, e i canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive sono stabiliti ai sensi del comma 12.

13. Per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, l'ente concedente determina i canoni tenendo conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico. Una quota dei canoni, stabilita dall'ente concedente, è destinata alla realizzazione degli interventi di difesa delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere. L'importo del canone annuo, determinato in applicazione dei criteri di cui al primo periodo, non è comunque inferiore alla misura determinata ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui al comma 1 avviate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione e ai relativi atti concessori.».

2. L'articolo 10-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato.

1.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

1.4

CROATTI, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1.1)

1.5

FREGOLENT, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire, ovunque esse ricorrano le parole: "30 settembre 2027" con le parole: "fino al 31 gennaio 2025";

b) al numero 3) sostituire le parole "31 marzo 2028" con le seguenti "31 luglio 2025";

c) al numero 4, sostituire le parole "31 luglio 2027" con le parole "31 luglio 2025", le parole "30 giugno 2027" con le parole "30 giugno 2025" e le parole "30 giugno 2028" con le parole «30 giugno 2026».

Conseguentemente, aggiungere il seguente numero:

"3-bis.1) In caso di inerzia e del mancato rispetto dei termini di cui al comma 3 si procede ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108."

1.6

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera a), numero 1.1), dopo le parole: "dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241," aggiungere le seguenti: ", supportata dall'avvenuto aggiornamento dei piani di utilizzo delle aree demaniali regionali e comunali"

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 9:

- al primo periodo, sostituire le parole: "effettuati negli ultimi cinque anni" con le seguenti: "in beni materiali e immateriali,";

- al quarto periodo, sostituire le parole: "non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento" con le seguenti: "non inferiore al 50

per cento e per la restante parte mediante rilascio di garanzia fideiussoria. Il mancato rispetto delle disposizioni"

1.7

FREGOLENT, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 1), punto 1.1), inserire in fine le seguenti parole: «, nonché dei criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 9»

b) alla lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, sopprimere l'ultimo periodo

1.8

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera a), numero 1.2), capoverso «lettera a)», sopprimere le parole da: «quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel registro» fino alla fine della lettera

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2027, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

1-ter. Limitatamente alle aree demaniali oggetto delle concessioni di cui al comma 1-bis in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente concedente può riservare la partecipazione alle procedure di affidamen-

to di cui all'articolo 4 alle medesime società, associazioni sportive o enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Qualora l'ente concedente eserciti la facoltà di cui al periodo precedente, si applicano, per quanto compatibili con il presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 4».

1.9

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera a), numero 1.2), capoverso «lettera a)», aggiungere, in fine, le parole: e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio.

1.10

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera a), numero 1.2), capoverso «lettera a)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ogni caso ogni concessione dovrà garantire che almeno il cinquanta per cento della superficie della spiaggia, entro i limiti comunali, devono rimanere liberi da ogni attrezzatura e impianti. La superficie da prendere in considerazione è la superficie di media marea».

1.11

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera a), numero 1.2), capoverso «lettera a)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ogni caso il settanta per cento della lunghezza complessiva della costa di ogni comune deve rimanere libero e fruibile gratuitamente dagli utenti».

1.12

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera a), numero 1.2), capoverso «lettera a)», aggiungere, in fine, le parole: «Allo scopo di garantire sulle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali l'adeguato equilibrio tra modalità concessoria e la libera, generaliz-

zata e gratuita fruizione, una quota non inferiore al cinquanta per cento della spiaggia ricompresa nel territorio di ogni singolo comune in zone di balneazione consentita è inderogabilmente riservata al pubblico e gratuito uso. È facoltà delle regioni e dei comuni aumentare la predetta quota del cinquanta per cento a seconda delle varie tipologie costiere e degli ecosistemi territoriali».

1.13

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

All'articolo 1, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

1.14

CROATTI, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

"3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le procedure selettive di cui al comma 2, sono vincolate a criteri omogenei coerenti con la direttiva 2006/123/CE, al fine di garantire la massima imparzialità e trasparenza, accordando priorità unicamente ai progetti che assicurino la sostenibilità ambientale e sociale e la piena accessibilità, escludendo coloro che abbiano commesso abusi altri illeciti legati alla gestione delle aree demaniali. Gli enti concedenti provvedono ad avviare un tavolo di concertazione con i portatori di interessi diffusi e di protezione ambientale al fine di recepire indicazioni e suggerimenti sul funzionamento delle procedure selettive»."

1.15

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere, entro il 31 luglio di ciascun anno, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 30 giugno dell'anno di riferimento, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro

trasmette altresì alle Camere, entro il 30 giugno 2028, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale.

1.16

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, trasmette annualmente alle Camere, entro il 31 luglio, una relazione concernente lo stato degli ecosistemi del demanio marittimo, lacuale e fluviale e delle relative concessioni.

1.17

FREGOLENT, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «anche al fine di agevolare la partecipazione» con le seguenti: «al fine di garantire la partecipazione»

b) al comma 4, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti» aggiungere le seguenti: «avuto riguardo in particolare a quella acquisita da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricreative in regime di concessione»

2) sostituire le parole: «e che agevolano la partecipazione» con le seguenti: «e che garantiscono la partecipazione»

c) al comma 6, lettera h), sostituire le parole: «anche svolte in regime di concessione» con le seguenti: «in particolare svolte in regime di concessione»

1.18

CROATTI, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È in ogni caso assicurata l'attività di monitoraggio

dell'erosione e dell'evoluzione della linea di costa all'interno della pianificazione delle amministrazioni territoriali, nel rispetto della normativa italiana ed europea finalizzata a prevenire e mitigare l'impatto negativo dell'erosione costiera e proteggere la biodiversità, al fine di preservare o ripristinare la capacità naturale della costa di adattarsi ai cambiamenti e di ridurre al minimo gli effetti negativi sulle strutture esistenti in prossimità della costa. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede tramite le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

1.19

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La procedura di affidamento delle concessioni demaniali deve altresì garantire il pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».

1.20

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di salvaguardare e rendere possibile l'incremento del numero di spiagge libere, nell'ambito territoriale di ciascun ente concedente, non può essere comunque aumentata la quota di area demaniale affidata e da affidare in concessione in base ai vigenti strumenti di pianificazione degli enti concedenti (piani degli arenili). Nelle spiagge in concessione è sempre garantito il libero e gratuito accesso anche ai fini della balneazione e per il raggiungimento della battigia.

1.21

CROATTI, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. La procedura di affidamento di cui al comma 1 deve assicurare l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o

libere attrezzate su ciascun ambito omogeneo di costa, assicurando l'adeguata distanza da aree degradate o caratterizzate da fattori inquinanti, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di violazione da parte del titolare della concessione degli obblighi di libero e gratuito accesso e transito alla battigia derivanti dall'esercizio della concessione, della decadenza della stessa.»

1.22

CROATTI, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, avvalendosi della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima.»

1.23

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le pubblicazioni nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana possono essere sostituite da un'unica pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 36 del 2023.

1.24

CROATTI, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 2027» con le seguenti: «31 dicembre 2025»

1.25

FREGOLENT, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'ente concedente, al fine di scongiurare le concentrazioni e favorire la concorrenza, può prevedere:

a) limiti al numero delle offerte o delle istanze presentabili dal medesimo aspirante concessionario;

b) meccanismi volti a garantire la contemporaneità delle procedure di assegnazione almeno a livello regionale e, in caso di regioni confinanti, a livello del medesimo ambito territoriale.».

1.26

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che comunque non può superare i nove anni, senza possibilità di proroghe».

1.27

FREGOLENT, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 4, alla lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: «ivi compreso il pagamento dell'intero indennizzo dovuto dal concessionario subentrante ai sensi del comma 9».

1.28

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 4, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) i requisiti previsti dagli articoli 57 e 102 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di rispetto delle clausole sociali del bando di gara e in materia di garanzie occupazionali e rispetto dell'applicazione di CCNL sottoscritti dalle organiz-

zazioni comparativamente più rappresentative il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con l'oggetto dell'appalto o concessione;»

1.29

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: e degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

1.30

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: e degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

1.31

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

"o-bis) i criteri ambientali minimi per la progettazione e la gestione sostenibile delle attività;"

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6:

- alla lettera c), dopo le parole: del pregio architettonico aggiungere le seguenti: , della compatibilità ambientale e paesaggistica;

- dopo la lettera f), aggiungere la seguente: f-bis) previsione di interventi che concorrano al conseguimento del risparmio delle risorse idriche, delle risorse energetiche e di manutenzione degli arenili, ivi inclusi eventuali interventi di ripascimento, ove necessari, e di raccolta e conferimento dei rifiuti abbandonati o spiaggiati.

1.32

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 4, lettera q) sostituire le parole: e l'eventuale numero massimo con le seguenti: e il numero massimo e, dopo le parole: al medesimo offerente, aggiungere le seguenti: o per i quali il medesimo concorrente può partecipare

1.33

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 4, lettera q), dopo le parole: «l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente» aggiungere le seguenti: «o per i quali il medesimo concorrente può partecipare».

1.34

FREGOLENT, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 4, dopo la lettera q) inserire la seguente: «q-bis) il diritto di prelazione, in caso di valutazione di parità delle offerte, in favore del concessionario uscente che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, abbia utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attività d'impresa o di tipo professionale del settore;».

1.35

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 5, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni.

1.36

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 5, sostituire le parole: «superiore ai venti anni», con le seguenti: «non superiore a nove anni».

1.37

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 5, sostituire le parole: superiore ai venti anni, con le seguenti: non superiore a dieci anni.

1.38

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 5, dopo le parole: «superiore a venti anni» aggiungere le seguenti: «senza possibilità di proroga».

1.39

CROATTI, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, alinea, sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «specifiche premialità in relazione a requisiti legati alla tutela dell'ambiente, all'accessibilità e al risparmio energetico nonché»

1.40

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, alinea, aggiungere, in fine, le parole: affinché vengano assicurati la massima imparzialità e trasparenza, accordando priorità unicamente ai progetti che assicurino la sostenibilità ambientale e sociale e la piena accessibilità, escludendo coloro che siano stati condannati per aver commesso abusi o altri illeciti legati alla gestione delle spiagge.

1.41

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, alinea, aggiungere, in, fine, le seguenti parole: «garantendo l'alternanza tra spiagge libere e in concessione».

1.42

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, sopprimere la lettera a).

1.43

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, lettera b), dopo le parole: «delle persone con disabilità» aggiungere le seguenti: «e area ludica per bambini e bambine».

1.44

FREGOLENT, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) la partecipazione di associazioni di promozione sociali e le associazioni culturali che abbiano come finalità prevalente l'assistenza alle persone con disabilità, agli anziani, alle vittime di reati violenti e di genere e alle persone in condizioni di povertà, nonché alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche;»;

b) dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) la partecipazione di consorzi di ripascimento o soggetti che si impegnano a eseguire, a proprie spese ed entro un termine ragionevole, interventi volti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico sulla costa e i fenomeni di erosione.».

1.45

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) l'esclusione della possibilità di pulizia e vagliatura con mezzi meccanici invasivi e dello spianamento;»

1.46

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) impegnare gli operatori ad applicare le migliori soluzioni basate sulla tutela ambientale con specifici interventi di rinaturalizzazione delle coste;»

1.47

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, lettera c), dopo le parole: «dei manufatti» aggiungere la seguente: «amovibili».

1.48

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, lettera d), dopo le parole: «specificità culturali» aggiungere le seguenti: «e ambientali».

1.49

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, lettera d), dopo le parole: «ed enogastronomiche» aggiungere le seguenti: «a km 0».

1.50

FREGOLENT, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), al capoverso «Art. 4», comma 6, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-bis) la natura asservita e prospiciente della concessione demaniale con l'area della struttura turistico-ricettiva, tale da costituire un bene strumentale all'esercizio dell'attività;».

1.51

CROATTI, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, lettera f), dopo le parole: "protezione dell'ambiente", inserire le seguenti: "di promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico,"

1.52

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera b), al capoverso «Art. 4», comma 6, alla lettera f), dopo le parole: dei lavoratori aggiungere le seguenti: con giusta retribuzione.

1.53

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), al capoverso «Art. 4», comma 6, alla lettera f), dopo le parole: dei lavoratori aggiungere le seguenti: con giusta retribuzione.

1.54

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, sostituire la lettera g) con la seguente:

"g) valorizzazione delle micro e piccole imprese che, pur non essendo obbligate ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, assumano tra i propri dipendenti persone con disabilità iscritte al collocamento mirato;

1.55

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) la salvaguardia di tutti i livelli occupazionali e la riassunzione delle lavoratrici e dei lavoratori del precedente rapporto concessorio soggetto a bando di gara, che tenga conto, per il primo bando, dei lavoratori stagionali, al fine di consentire agli stessi di esercitare il diritto di prelazione;».

1.56

FREGOLENT, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 6, alla lettera h), aggiungere in fine il seguente periodo: "Tale esperienza deve essere valutata con riferimento a quella maturata in forma diretta o indiretta dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, o dal direttore tecnico o dagli amministratori, in caso di impresa collettiva".

1.57

FREGOLENT, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lett. b), capoverso «Art. 4», comma 6, dopo la lettera h) aggiungere la seguente: "h-bis) adeguata considerazione della professionalità acquisita da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali".

1.58

CROATTI, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il medesimo soggetto giuridico, non può essere titolare, in via diretta e indiretta, nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente, a pena di decadenza dell'affidamento, di più di una concessione demaniale marittima, al fine di garantire la massima partecipazione anche delle microimprese e delle piccole imprese.»

1.59

CROATTI, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, sostituire la lettera l) con la seguente: «l) se l'offerente è già titolare, in via diretta o indiretta, di altro rapporto concessorio nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente, al fine di garantire la massima partecipazione anche delle microimprese e delle piccole imprese.»

1.60

FREGOLENT, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 6, sostituire la lettera l) con la seguente: "1) al fine di garantire la massima partecipazione, il numero delle concessioni di cui ciascuna impresa può essere titolare, in via diretta o indiretta, nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente, non può essere superiore a due".

1.61

CROATTI, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4,» comma 6, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) l'impegno ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti dal concessionario e da eventuali appaltatori e subappaltatori i contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella cate-

ria degli stabilimenti balneari o delle strutture turistico-ricettive che gestiscono stabilimenti balneari.»

1.62

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Ai fini della valutazione delle domande concorrenti, costituisce elemento di premialità l'essere micro o piccola impresa, o impresa giovanile, turistico-ricreativa o sportiva, operante in ambito demaniale marittimo.

1.63

CROATTI, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. La presenza di lavoratori con contratto non regolare è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del rapporto concessorio.»

1.64

FREGOLENT, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», sopprimere il comma 8

1.65

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», sostituire il comma 8 con il seguente:

8. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente può, per fini di interesse pubblico e di tutela del territorio:

a) ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del Codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario;

b) ordinare al concessionario uscente, con provvedimento motivato, il mantenimento delle opere amovibili, affinché siano assegnate al concessionario subentrante, che dovrà corrispondere l'indennizzo, calcolato secondo le modalità di cui al successivo comma 9. In tal caso, la successiva rimozione di tali opere sarà a carico del nuovo concessionario.

1.66

FREGOLENT, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 42, comma 3, le parole "la revoca non dà diritto a indennizzo" sono soppresse;

b) l'articolo 49 è abrogato».

1.67

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 9, primo periodo sostituire le parole da: degli investimenti effettuati, fino alla fine del periodo, con le seguenti: aziendale dell'impresa insistente su tale area, compreso l'avvia-

mento, nonché al valore degli investimenti, materiali e immateriali, effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, stabilito sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025.

1.68

FREGOLENT, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: "nonché" fino alla fine, con le seguenti: "nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente sia un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni sia l'avviamento aziendale conseguito, stabiliti sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025".

1.69

FREGOLENT, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 9, al primo periodo, sostituire le parole: «un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni» con le seguenti: «un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati nel corso dell'intera concessione e sul valore aziendale d'impresa»

1.70

FREGOLENT, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 9, dopo il primo periodo inserire il seguente: "L'indennizzo dovrà comprendere anche il riconoscimento del valore delle strutture, degli impianti e delle attrezzature che il concessionario uscente è tenuto a trasferire al concessionario subentrante per il loro utilizzo fino al rilascio da parte delle Amministrazioni competenti dei

titoli autorizzativi prescritti per il progetto per la cui realizzazione esso ha ottenuto l'aggiudicazione del bando di gara".

1.71

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: «con perizia acquisita» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «con perizia rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un perito giurato incaricato dal concessionario uscente, individuandolo all'interno di liste, albi, o ancora, elenchi pubblici, non prima della effettiva aggiudicazione del bando da parte del concessionario subentrante».

1.72

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: di un professionista fino alla fine del periodo, con le seguenti: di uno o più professionisti nominati dal medesimo ente concedente tra i dottori commercialisti e gli esperti contabili iscritti all'Albo professionale.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In sede di prima applicazione della presente disposizione, la perizia effettuata ai sensi del presente comma può essere utilizzata per le procedure di affidamento da bandire entro il termine di cui all'ultimo periodo del comma 3. Qualora esse siano avviate in data successiva, i valori devono essere aggiornati sulla base degli indici di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati.

1.73

FREGOLENT, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo sostituire le parole: «del concessionario uscente» con le seguenti: «dell'ente concedente»

b) *al quarto periodo, sopprimere le parole «in misura non inferiore al venti per cento»*

c) *al quinto periodo, sopprimere le parole «e non»*

1.74

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 9, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: e al deposito di una fideiussione ovvero di adeguate forme alternative di garanzia del pagamento della quota restante, escutibile se dopo novanta giorni dalla data di stipula della concessione a favore di un nuovo concessionario non è stato effettuato il saldo dell'importo dell'indennizzo.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 9, quinto periodo, dopo le parole: mancato tempestivo pagamento aggiungere le seguenti: e deposito della fideiussione ovvero presentazione della garanzia.

1.75

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Nell'ambito della concessione di pertinenze demaniali marittime, in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati, ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili demaniali tenendo conto del conseguente accrescimento di valore del bene, della sua virtuosa gestione, della storicità aziendale e comunque, pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025. Il valore degli investimenti effettuati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti

contabili. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante. Il mancato pagamento di cui al quarto periodo è motivo di decadenza dall'aggiudicazione e comunque non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità, del precedente rapporto concessorio. La mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2.

1.76

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: sulla base del valore di mercato.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 11, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Una quota non inferiore al 50 per cento delle maggiori entrate conseguenti all'aggiornamento di cui al precedente periodo è assegnata all'ente concedente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi volti alla qualificazione e alla gestione degli arenili, alla qualificazione e tutela ambientale della costa e del mare, alla qualificazione delle spiagge libere, alla manutenzione ed il miglioramento della fruibilità e dell'accessibilità. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente è individuato il termine temporale per il pagamento dei canoni demaniali e la definizione di criteri omogenei per la determinazione del numero massimo di rateizzazioni annue ed i relativi termini di pagamento. A decorrere dal 1° gennaio 2025, è data la facoltà all'ente concedente di stabilire un sovracanone annuo aggiuntivo al canone di cui al primo periodo, a carico del concessionario, fino al massimo del 30 per cento del canone medesimo, da destinare alla realizzazione di interventi di tutela ambientale, contrasto del dissesto idrogeologico, innovazione.

1.77

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 100 per cento.

1.78

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

1.79

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 4», comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «Una quota dei canoni» aggiungere le seguenti: «, comunque non inferiore al trenta per cento».

1.80

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«13-bis. La procedura di affidamento delle concessioni demaniali deve altresì prevedere la salvaguardia di tutti i livelli occupazionali e la riassunzione delle lavoratrici e dei lavoratori in forza presso il precedente rapporto concessorio soggetto a bando di gara, anche tenendo conto, per il primo bando, dei lavoratori stagionali, al fine di consentire agli stessi di esercitare il diritto di prelazione, nonché l'inserimento, per i successivi cambi di concessione, di una clausola di salvaguardia.»

1.81

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 4», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«13-bis. Nelle spiagge in concessione è sempre garantito il libero e gratuito accesso anche ai fini della balneazione e per il raggiungimento della battigia.»

1.82

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 4», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«13-bis. In ogni caso una persona giuridica o persona fisica non può essere titolare, nella stessa regione, di oltre due concessioni di beni pubblici, in tal caso si provvede con immediatezza alla messa in gara delle concessioni più vecchie.»

1.83

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle concessioni di pertinenze demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che continuano ad avere efficacia sino al riordino della materia e, comunque, non oltre, il 30 settembre 2027.

1-ter. Al fine di introdurre una disciplina specifica per le concessioni di pertinenze demaniali marittime, la legge di riordino dispone la riorganizzazione del regime fiscale, individuando meccanismi premiali, aliquote dedicate e nuovi parametri per la determinazione del canone concessorio che tengano conto delle specificità della categoria, con particolare riguardo all'incidenza economica degli oneri manutentori, nonché le modalità per il riconoscimento di un equo indennizzo del concessionario uscente, pari al valore degli investimenti effettuati, ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, tenendo comunque conto del conseguente accrescimento di valore del bene, della sua virtuosa gestione e della storicità aziendale.

1.84

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Per rafforzare le strutture tecniche degli uffici del demanio negli enti locali, i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, in deroga ai limiti vigenti in materia di facoltà assunzionali, possono procedere all'assunzione a tempo determinato di funzionari altamente qualificati nei limiti di spesa di 20 milioni per il triennio 2025-2027. Nello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *2-bis*, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.85

CROATTI, LOREFICE, BEVILACQUA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* L'articolo 45-*bis* del Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è abrogato.»

1.0.1

FREGOLENT, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 1-*bis*

(Proroghe e ulteriori misure urgenti in materia di canoni demaniali)

1. Le concessioni disciplinate dal comma 1, dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché le concessioni lacuali e fluviali affidate agli enti privati non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e agli enti del terzo settore, e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono prorogate al 31 dicembre 2033. Al termine del predetto periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le pa-

role: «non può essere inferiore a» sono sostituite dalle seguenti: «non può essere superiore a».

3. L'efficacia della disposizione di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

Art. 3

3.1

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.0.1

D'ELIA, SENSI, MALPEZZI, ROJC

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena)

1. Nessuno può essere detenuto per esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolarmente disponibile.

2. Qualora in applicazione del principio di cui al comma 1, non sia possibile l'esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva, nei confronti di un soggetto proveniente dallo stato di libertà, nell'istituto di assegnazione e non sia possibile individuarne altro idoneo nel rispetto del principio di territorializzazione della pena, previsto dall'articolo 42, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pena è espiata in taluno dei luoghi di cui all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, o in altro luogo indicato dal condannato, con le relative eventuali prescrizioni stabilite dal giudice responsabile dell'esecuzione.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero della giustizia predispone una lista dei condannati alla detenzione carceraria, secondo l'ordine cronologico dell'emissione delle condanne, ai fini dell'esecuzione della pena nell'istituto di assegnazione. Un adeguato numero di posti letto regolarmente disponibili ai sensi del comma 1 è mantenuto libero, per essere riservato all'esecuzione della pena nei confronti dei condannati per reati contro la persona ovvero per taluno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quinqies*, del codice di procedura penale.

4. Il periodo di conversione temporanea dell'ordine di esecuzione della pena in obbligo di permanenza domiciliare ai sensi del comma 2 è computato al fine della complessiva durata della pena al pari della detenzione in carcere. La disposizione di cui al primo periodo cessa di applicarsi qualora il soggetto non ottemperi all'obbligo di permanenza domiciliare e alle eventuali prescrizioni stabilite ai sensi del medesimo comma 2.»

Art. 4

4.1

LOREFICE, BEVILACQUA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* "250 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 61 unità dell'area dei funzionari e 189 unità dell'area degli assistenti" *con le seguenti:* "500 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 122 unità Area Funzionari e 378 unità Area Assistenti";

b) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* "di cui 61 unità appartenenti all'Area Funzionari e 189 unità appartenenti all'Area Assistenti" *con le seguenti:* "di cui 122 unità appartenenti all'Area Funzionari e 378 unità appartenenti all'Area Assistenti";

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:* "2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 10.005.420 per l'anno 2025 e di euro 20.010.840 annui a decorrere dall'anno 2026. È altresì autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché di euro 2.112.500 per l'anno 2025 e di euro 211.500 annui a decorrere dall'anno 2026 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale.";

d) *al comma 3:*

1) *sostituire le parole:* "euro 2.000.000, per l'anno 2025" *con le seguenti:* "euro 4.000.000, per l'anno 2025";

2) *sostituire le parole:* "euro 6.058.960 per l'anno 2025 e a euro 10.111.170 a decorrere dall'anno 2026" *con le seguenti:* "euro 12.117.920 per l'anno 2025 e a euro 20.222.340 a decorrere dall'anno 2026".

Art. 5

5.1

SENSI, D'ELIA, MALPEZZI, ROJC

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare".

2-ter. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente articolo, ai fini della liberazione anticipata di cui al medesimo articolo è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

2-quater. L'incremento della detrazione di pena di cui al comma 2-bis è concesso ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

2-quinquies. La detrazione di pena prevista dal presente articolo si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2016.»

5.2

SENSI, MALPEZZI, D'ELIA, ROJC

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54:

1) al comma 1, le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "settantacinque giorni";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Al momento dell'ingresso in carcere, il condannato è informato del meccanismo premiale di cui al comma 1, e delle relative conseguenze sull'entità della pena da scontare.»;

b) all'articolo 69-bis:

a) il comma 2 è soppresso;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Del collegio non fa parte il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato."»

2-ter. La detrazione di pena di settantacinque giorni, prevista dall'articolo 54, della legge 26 luglio 1975 n. 354, si applica anche ai semestri di pena successivi alla data del 1° marzo 2020, nonché al semestre in corso a tale data.".

5.3

SENSI, D'ELIA, MALPEZZI, ROJC

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Ai condannati il cui ordine di esecuzione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia sospeso ai sensi del comma 5, dell'articolo 656, del codice di procedura penale e che nel corso dei 12 mesi successivi al decreto di sospensione non siano stati iscritti nel registro delle notizie di reato cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, è concesso l'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'articolo 47, della legge 26 luglio 1975, n. 354.»

Art. 6

6.1

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: controllo su strada aggiungere le seguenti: "e comunque non oltre le ventiquattro ore,".

Art. 9

9.1

FREGOLENT, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore."

9.2

FREGOLENT, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, il comma 3 è abrogato."

9.3

FREGOLENT, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'art. 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375."

Art. 11

11.0.1

LOREFICE, BEVILACQUA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle isole minori - Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata alle isole minori della Sicilia, là dove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico.

Art. 12

12.1

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, sostituire le parole: "quattro e un massimo di ventiquattro" con le seguenti: "sei e un massimo di trentasei".

12.2

LOREFICE, BEVILACQUA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Allo scopo di prevenire il contenzioso e per stabilizzare le funzioni di ricerca, anche correlate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli Enti pubblici di ricerca (EPR) vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, utilizzano il 50 per cento delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per stabilizzare unità di personale ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2 e 2-bis del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il personale viene mantenuto in servizio fino alla stabilizzazione a valersi anche sui fondi ordinari dell'ente ai sensi del comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

12.3

LOREFICE, BEVILACQUA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Allo scopo di prevenire i contenziosi nel triennio 2025-2027, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, utilizzano il 50 per cento delle capacità assunzionali ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

12.4

LOREFICE, BEVILACQUA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ai fini del riconoscimento del danno subito dal personale scolastico per la reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati su posto vacante e disponibile per oltre trentasei mesi, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2025."

12.5

LOREFICE, BEVILACQUA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ai fini del riconoscimento del danno subito dal personale scolastico per la reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati su posto vacante e disponibile per oltre trentasei mesi, sono previste, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, misure per raggiungere la parità di trattamento giuridico ed economico del personale precario."

12.6

LOREFICE, BEVILACQUA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2013, n. 191, dopo le parole: «a tempo» sono aggiunte le seguenti: «determinato e»."

12.7

LOREFICE, BEVILACQUA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «a tempo indeterminato» sono soppresse.".

12.8

LOREFICE, BEVILACQUA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ripristinate le condizioni previgenti al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

12.9

LOREFICE, BEVILACQUA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è opzionale per i lavoratori che potranno comunque avvalersi di quanto previsto dalla normativa previgente.".

12.0.1

LOREFICE, BEVILACQUA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

"Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - CASO ARES (2021) 5623843)

1. Al comma 121 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono aggiunte le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «dell'importo nominale» è aggiunta la seguente: «massimo».

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 123 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 2017, è incrementata di 10,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 199 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

12.0.2

LOREFICE, BEVILACQUA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale di ricerca degli Enti pubblici di ricerca. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. Al personale con mansioni di ricercatore e tecnologo degli Enti pubblici di ricerca (EPR) vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, stabilizzato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera i periodi di servizio prestati a vario titolo con contratti a tempo determinato presso i medesimi enti ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto rico-

noscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

12.0.3

LOREFICE, BEVILACQUA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di Carta elettronica riservata al personale ATA- CASO ARES (2021) 5623843)

1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, a decorrere dall'anno 2024, anche al personale ATA delle istituzioni scolastiche.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 10,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 13

13.1

LOREFICE, BEVILACQUA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica - Procedura di infrazione n. 2023/2187)

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica eccetto nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica».

2. All'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con decreto del Ministro dell'Agricoltura e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nel rispetto del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per sviluppare la convivenza con la fauna selvatica, attraverso piani di prevenzione e gestione ecologica della fauna selvatica, di durata quinquennale»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il piano di cui al comma 1 è attuato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dalle associazioni di tutela ambientale riconosciute, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale»;

c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

3. All'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *c)* le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento»;

b) dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) il 90 per cento per l'implementazione dei piani di prevenzione di cui all'articolo 19, comma 1».

13.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13

(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica - Procedura di infrazione n. 2023/2187)

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «fauna selvatica anche nelle zone» sono sostituiti dalle seguenti: «fauna selvatica eccetto nelle zone»;

b) le parole: «, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto» sono soppresse;

c) le parole: «Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di controllo numerico mediante cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria» sono sostituite dalle seguenti: «Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica».

13.3

LOREFICE, BEVILACQUA

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13

(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica - Procedura di infrazione n. 2023/2187)

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.
 2. L'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
-

13.4

LOREFICE, BEVILACQUA

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13

(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica - Procedura di infrazione n. 2023/2187)

1. L'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
-

13.5

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13

(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica - Procedura di infrazione n. 2023/2187)

1. L'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
-

13.6

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica - Procedura di infrazione n. 2023/2187)

1. All'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento»;

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) il 90 per cento per l'implementazione dei piani di prevenzione di cui all'articolo 19, comma 1».»

13.7

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. All'articolo 19-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: «presente disposizione» sono sostituite da: «legge di conversione del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131»;

b) le parole: «sentito per quanto di competenza, l'» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto del parere dell'»;

c) le parole: «per la gestione e il contenimento» sono sostituite dalle seguenti: «per sviluppare la convivenza con la fauna selvatica, attraverso i piani di prevenzione e gestione ecologica»;

02. Il comma 2, dell'articolo 19-ter, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è abrogato;

03. Il comma 3, dell'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è abrogato.

13.8

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: «e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto» sono soppresse;

b) al comma 4 le parole: «dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini,» e le parole «nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio» sono soppresse.

13.9

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide.

13.10

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide."

13.11

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Nel rispetto del regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, recante il divieto di utilizzo di munizioni al piombo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, viene prevista l'adozione di un sistema sanzionatorio che contempli sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive di entità tale da garantire l'applicazione immediata della norma di divieto."

13.12

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Nel rispetto del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, recante il divieto di utilizzo di munizioni al piombo, il nuovo sistema sanzionatorio viene adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ed improntato sulle caratteristiche di adeguatezza, efficacia e dissuasività."

13.13

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Nel rispetto del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, è previsto il divieto di uso, trasporto, vendita o

cessione di proiettili contenenti piombo al fine di tutelare la salute pubblica, la fauna e l'ambiente.".

13.14

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Nel rispetto del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, recante il divieto di utilizzo di munizioni al piombo, tale divieto deve applicarsi a tutte le zone umide, incluse le zone parzialmente o totalmente aride in determinati periodi dell'anno e dunque non solo a quelle classificate come siti Ramsar, o componenti della Rete Natura 2000, di riserve naturali e di oasi di protezione.".

13.15

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Al fine di rispettare le disposizioni degli articoli 5, 6 e 8 nonché il contenuto dell'allegato IV della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, viene adottato un piano straordinario contro il bracconaggio della durata di tre anni, che contempli sanzioni penali tali da prevenire e contrastare efficacemente tale fenomeno criminoso.".

13.16

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono fornite alla Commissione Europea adeguate informazioni e cifre aggiornate sul fenomeno del bracconaggio e sulle sue attuali tendenze, nonché

una sintesi del sistema operativo attuale anti-bracconaggio e del sistema sanzionatorio attualmente vigente.".

13.17

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle specie di avifauna per le quali sono attualmente previsti piani di gestione e per le quali deve essere adottata la misura della moratoria dell'attività di caccia per i prossimi tre anni.

13.18

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle specie di avifauna per le quali sono attualmente previsti piani di gestione e per le quali deve essere adottata la misura della moratoria dell'attività di caccia per i prossimi tre anni.".

13.19

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:

"5-ter. Con riferimento alla procedura EU Pilot n. 2013/5283 aperta nei confronti dello Stato italiano a causa degli illeciti contro gli uccelli selvatici e successivamente archiviata a seguito dell'adozione del Piano d'azione nazionale per il contrasto al bracconaggio, rimanendo evidente la gravità del persistere di tale fenomeno criminoso come richiamato nella procedura EU Pilot n. 2023/10542, al fine di permettere un'adeguata serie di misure in proposito, l'attività venatoria viene sospesa per la stagione 2025-2026 e 2026-2027 per rendere più facile l'identificazione dell'impatto e delle responsabilità degli atti criminosi di caccia illegale.".

13.20

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:

"5-ter. Al fine di conseguire una piena applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e in relazione a quanto contenuto nella procedura EU Pilot n. 2023/10542 sulle inadempienze dell'Italia rispetto al diritto comunitario, con riferimento alle specie di uccelli con stato di popolazione non favorevole, vengono escluse dai calendari venatori delle tre prossime stagioni di caccia le seguenti specie: Alodola, Combattente, Coturnice, Fagiano di Monte, Marzaiola, Mestolone, Codone, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Pernice rossa, Tordo Sassello, Tortora selvatica."

13.21

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:

"5-ter. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, l'attività venatoria è sospesa sino al censimento di tutte le zone umide e di quelle che regolarmente, sia pur temporaneamente, si trovano in tale condizione attraverso la mappatura del territorio nazionale."

13.22

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:

"5-ter. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo

contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove, di concerto con il Articolo della sicurezza energetica, promuove campagne di sensibilizzazione sul divieto di proiettili al piombo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.".

13.23

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente: "

"5-ter. Le disposizioni del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, valgono per tutte le zone umide del nostro Paese e per tutti i tipi di zone umide indipendentemente dalla loro designazione o ubicazione in siti di importanza internazionale o soggetti a forme di protezione".

13.24

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:

«5-ter. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, nonché al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, è fatto divieto di commercializzare per il consumo animali selvatici abbattuti sino alla verifica dell'effettiva applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento suddetto su tutto il territorio nazionale».

13.25

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:

«5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con particolare riferimento al Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, tramite la previsione di un sistema sanzionatorio adeguato, efficace e certo».

13.26

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:

«5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei divieti previsti dal Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, finalizzato al divieto dell'uso di proiettili contenenti piombo in tutte le zone umide, sia permanenti che temporanee».

13.27

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:

«5-ter. Con particolare riferimento a quanto contenuto nella procedura EU Pilot n. 2023/10542 in relazione alla violazione di misure di tutela per le specie di avifauna migratrice, la stagione venatoria deve concludersi il 31 dicembre di ogni anno al fine di proteggere tali specie durante il ritorno al luogo di nidificazione come previsto dall'articolo 7 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici».

13.28

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:

«5-ter. In relazione alle contestazioni contenute nella procedura EU Pilot n. 2023/10542 relativa al mancato rispetto del diritto europeo da parte dell'Italia, con particolare riferimento alle violazioni o al mancato adeguamento e osservanza dell'articolo 7 della Direttiva 147/2009/UE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la stagione venatoria non può avere inizio prima del giorno 15 del mese di ottobre, per il divieto posto da tale articolo all'esercizio della caccia durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza».

13.29

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:

«5-ter. Al fine di assicurare la tutela dell'avifauna migratoria, priorità recata dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, viene adottato dal Governo il Piano nazionale di identificazione dei valichi montani nei quali l'attività venatoria è rigorosamente vietata senza eccezione alcuna».

13.30

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:

«5-ter. Con particolare riferimento alle misure previste dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, entro 90 giorni dall'approvazione della presente disposizione vengono adottate misure per il contrasto al fenomeno del bracconaggio, sia per quanto riguarda l'adozione di un adeguato, dissuasivo ed efficace sistema sanzionatorio, sia per quanto riguarda l'aumento degli organici predisposti alle operazioni di controllo».

13.31

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:

«5-ter. Al fine di evitare nuovi contenziosi con la Unione europea in relazione al rispetto della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'Energia e della sicurezza energetica, entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge, promuove un Piano di controllo nazionale sui calendari venatori adottati dalle regioni nella stagione venatoria 2024-2025».

13.32

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:

«5-ter. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adotta con decreto misure per il contrasto del bracconaggio con relativo aumento degli organici predisposti alle operazioni di controllo».

13.33

FREGOLENT, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis.1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole «posteriormente alla data del 31 agosto» sono aggiunte le seguenti: «fatte salve eventuali deroghe stabilite dal piano gestionale della concessione sentito l'ISPRA»;

2) al comma 1, lettera a), le parole «senza fini di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «anche a fini di lucro»;

3) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva. Le concessioni sono

corredate da programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando, migliorando e creando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento ove applicabili.»;

4) al comma 1, lettera b), dopo le parole «per tutta la stagione venatoria» sono aggiunte le seguenti: «con eventuale estensione a tutto l'anno sulla base di Valutazione di incidenza ambientale favorevole»;

5) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Su richiesta dei concessionari interessati, le regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico - venatorie in uno dei tipi di cui al comma 1, lettere a) e a-bis).»;

6) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Le attività delle aziende faunistico - venatorie di cui al comma 1, lettera a-bis), ivi compresa la ricezione e l'ospitalità a fini faunistici e/o 2 venatori, esercitate dall'imprenditore agricolo, si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.».

13.34

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1-bis, lettera c), capoverso comma «1-quinquies», sostituire le parole: non è considerato con le seguenti: è considerato.

13.35

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1-bis, lettera c), sopprimere il capoverso comma 1-sexies.

13.36

LOREFICE, BEVILACQUA

Sostituire il comma 1-ter con il seguente:

"1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate come zone umide quelle di cui al Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la

registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide.".

13.0.1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Articolo. 13-bis.

(Disposizioni in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura d'infrazione n. 2016/2013)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La percentuale di animali che risultano non portatori delle modifiche genetiche inserite che, quindi, vengono soppressi, non deve superare il 2 per cento del totale della colonia»;

b) all'articolo 14, comma 3, le parole: «purché compatibile con le finalità della procedura» sono soppresse;

c) all'articolo 25, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da un esperto in metodi alternativi esterno allo stabilimento e, nel caso si utilizzino cani o primati, anche da un etologo»;

d) all'articolo 36 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In ottemperanza a quanto previsto al comma 1, il Ministero raccoglie e pubblica anche i progetti con esito negativo»;

e) all'articolo 41:

1) la lettera c) del comma 2, è sostituita dalla seguente:

«c) con un importo annuale pari ad euro 5.000.000 all'anno, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, di cui:

1) per il 10 per cento da destinare alle regioni ed alle province autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con la Con-

ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2;

2) per il 90 per cento da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali, università pubbliche e centri di ricerca per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi sostitutivi»;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ogni stabilimento utilizzatore, al fine di attuare quanto previsto dall'articolo 37, è tenuto ad investire almeno il 25 per cento delle risorse utilizzate per progetti che prevedono il ricorso ad animali, nello sviluppo e implementazione di modelli *human-based* che non prevedono l'utilizzo di animali o parti di essi»;

f) all'allegato III Sezione b, punto 4, primo capoverso, le parole: «,se possibile,» sono soppresse;

g) all'allegato III Sezione b, punto 6 aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «I primati devono disporre di recinti esterni».

13.0.2

LOREFICE, BEVILACQUA

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

"13-bis

(Modifiche alla legge n. 172 del 1° dicembre 2023 in materia di "meat sounding")

1. Al fine di evitare ulteriori contrasti con il diritto unionale in materia di denominazione dei prodotti alimentari in commercio, l'articolo 3 della legge n. 172 del 1° dicembre 2023 è soppresso."

Art. 14

14.1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 1, primo periodo, le parole: per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro *sono sostituite dalle seguenti:* per un importo complessivo pari a 1.500 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 140 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029, *sono sostituite dalle seguenti:* 150 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025, 165 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027, 420 milioni di euro per l'anno 2028 e 450 milioni di euro per l'anno 2029.

14.2

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni di euro *con le seguenti:* 800 milioni di euro.

Conseguentemente:

- *al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* 5 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, *con le seguenti:* 105 milioni di euro per l'anno 2025, 155 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027;

- *al medesimo comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai maggiori oneri di cui al primo periodo, pari a 300 milioni di euro di cui 100 milioni di euro per il 2025, 100 milioni di euro per il 2026 e 100 milioni di euro per il 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a

300 milioni di euro di cui 100 milioni di euro per il 2025, 100 milioni di euro per il 2026 e 100 milioni per il 2027;

- *al comma 2, sostituire le parole:* 50.000 abitanti e dalle città metropolitane *con le seguenti:* 50.000 abitanti, dalle città metropolitane e dai comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti per interventi che interessino una popolazione complessiva di almeno 50.000 abitanti.

14.3

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 2 sopprimere le parole: "con popolazione superiore a 50.000 abitanti."

14.4

LOREFICE, BEVILACQUA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate altresì al finanziamento degli interventi proposti dai comuni interessati al fine di superare la procedura di infrazione 2015/2043 per il superamento sistematico e continuato dei valori limite del biossido di azoto e la procedura di infrazione 2020/2299 relativamente al superamento dei valori limite del PM2,5."

14.5

DI GIROLAMO, LOREFICE, BEVILACQUA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, al fine di limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché ai fini della sicurezza della circolazione stradale, gli enti locali possono adottare appositi provvedimenti per limitare la velocità massima sulle strade urbane di scorrimento nel limite massimo di velocità di 50 km/h mentre per le strade di quartiere e le strade locali, tale limite non può superare i 20 massimo 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade previste dal codice della strada. I limiti di velocità per la viabilità classificata co-

me strada scolastica e zona residenziale urbana, o zona limitrofa ai luoghi di culto, ai presidi ospedalieri e sanitari, sono fissati in 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, di 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, di 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione, a esclusione delle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici."

14.6

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di implementare le infrastrutture dedicate al trasporto pubblico collettivo nelle aree urbane finalizzate a promuovere la mobilità sostenibile, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo denominato «Fondo per lo sviluppo del trasporto collettivo» con una dotazione complessiva di 718 milioni di euro, in ragione di 70 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 148 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo programmatico 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Gli interventi oggetto di finanziamento con le risorse di cui al primo periodo sono individuati, anche al fine di incrementarne l'efficacia in termini di miglioramento della qualità dell'aria, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza delle regioni, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-ter. La lettera *a)* del comma 273 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è abrogata.

14.7

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 4, dopo le parole: qualità dell'aria aggiungere le seguenti: in applicazione delle linee guida elaborate dall'OMS e delle migliori best practices internazionali ed europee,.

14.8

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il Piano è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari, che esprimono il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione."

14.9

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Piano è trasmesso, per le opportune osservazioni, alle competenti commissioni parlamentari.

14.10

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , da un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori di competenza trattati.

14.11

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: delle regioni aggiungere le seguenti: e delle città.

14.12

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 8, dopo le parole: "materiale particolato PM10," aggiungere le seguenti: ", composti organici volatili (COV)".

14.13

LOREFICE, BEVILACQUA

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

"10-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito fondo da destinare al finanziamento di progetti proposti dai comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 30.000 abitanti e dalle città metropolitane interessati dal superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, finalizzati all'integrazione spazi verdi urbani negli edifici e nelle infrastrutture, alla piantumazione di nuovi alberi e all'aumento degli spazi verdi urbani e periurbani. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuata la quota delle risorse da destinare all'attuazione delle misure e alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo. Gli interventi oggetto di finanziamento sono individuati, tenendo conto di quelli previsti e finanziati, in tutto o in parte, per le medesime finalità con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

10-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

14.14

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-*bis* Al fine di individuare ulteriori misure ed iniziative finalizzate ad evitare l'aggravamento della procedura d'infrazione n. 2014/2147, relativa ai superamenti in zone e agglomerati del territorio italiano dei valori limite di materiale particolato PM10, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti modalità e criteri per la transizione agroecologica degli allevamenti intensivi, anche attraverso la riduzione del numero dei capi allevati sul territorio nazionale, incentivando con misure di sostegno la riconversione delle attività agricole e zootecniche verso un modello compatibile con la salute, l'ambiente e il benessere animale.

14.15

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-*bis*. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale sottoposto a obbligo di servizio pubblico, le risorse stanziare a partire dall'esercizio 2025 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementate di complessivi 718 milioni di euro, in ragione di 70 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 148 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo programmatico 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

10-*ter*. La lettera *a*) del comma 273 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è abrogata.

10-*quater*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di conferenza unificata, sono

definiti i criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 10-*bis*, garantendo la priorità per gli enti locali o enti regolatori il cui perimetro di competenza abbia visto, dalla data di istituzione del fondo stesso, un incremento della produzione di servizio in termini di vetture/km riferiti a infrastrutture finanziate o cofinanziate dallo Stato e non coperte da incrementi del fondo stesso.

14.16

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-*bis*. Al fine di favorire una maggiore fruizione dei servizi di trasporto pubblico, il Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 4, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, per il riconoscimento di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale riconosciuto in favore delle persone fisiche che hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 25.000 euro, è rifinanziato per ciascun anno del quinquennio 2024-2028, in ragione di 70 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 148 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo programmatico 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

10-*ter*. La lettera *a*) del comma 273 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è abrogata.

14.17

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-*bis*. Al fine di prorogare e implementare il finanziamento dello sviluppo di ciclovie urbane intermodali, il Fondo di cui al comma 479 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026.

10-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 10-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.18

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, SENSI, ROJC, SPAGNOLLI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di sostenere il Piano della mobilità ciclistica di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 2018, n. 2, e di porre in sicurezza le piste ciclabili è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 per la ricostruzione e il rifinanziamento del Fondo istituito dal comma 1121 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.0.1

DI GIROLAMO, LOREFICE, BEVILACQUA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis01.

(Misure per favorire la riduzione delle emissioni in atmosfera. Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi finalizzati alla tutela dell'ambiente, alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile di cui alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero

assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di refrigerazione commerciale di categoria R404A, R507A, R410A, R407C, R407F, esistenti in punti vendita con superficie da 0 a 1000 metri quadrati, all'interno dei quali siano utilizzati impianti di refrigerazione commerciale, con nuovi impianti di refrigerazione commerciale di categoria R744, CO₂, R290.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 1 a 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 14-bis

14-bis.1

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera a), capoverso «10.2», primo periodo apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "dei RAEE" inserire le seguenti: ", del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita";

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", in una logica di sviluppo sostenibile ed economia circolare".

14-bis.2

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 11», comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: "ha durata non superiore a un anno" con le seguenti: "ha durata non superiore a sei mesi".

14-bis.3

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera c), capoverso «6-bis», primo periodo, sostituire le parole: "non superiore al 3 per cento" con le parole: "non inferiore al 2 per cento e fino al 5 per cento".

Art. 14-ter

14-ter.1

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, capoverso «Art. 178-quater», sopprimere il comma 10.

14-ter.2

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, capoverso «Art. 178-quater», comma 11, sopprimere le parole: "prescindere dall'uso di imballaggi ovvero"

Art. 15

15.1

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 3, lettera c), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente: *2-bis. Agli organismi di gestione collettiva e alla Società italiana degli autori e degli editori è fatto divieto di detenere quote di entità di gestione indipendente.».*

15.2

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 3, lettera c), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

"2-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Agli organismi di gestione collettiva e alla Società italiana degli autori e degli editori è fatto divieto di detenere quote di entità di gestione indipendente.»".

Art. 16-bis

16-bis.1

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, sostituire le parole: in almeno uno degli anni con le seguenti: per almeno una delle annualità e le parole: un importo superiore a 50.000 euro annui con le seguenti: un importo a titolo di imposta superiore a 50.000 euro annui

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed ai fini della natura dell'attività svolta il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

16-bis.2

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 4, sostituire le parole: superiori a 100.000 euro con le seguenti: superiori a 50.000 euro.

Art. 16-septies

16-septies.1

SENSI, MALPEZZI, ROJC

Sopprimere l'articolo 16-septies.
